



**Associazione
Italiana
Allevatori**

(Ente Morale D.P.R. n.1051 del 27/10/1950)

COMITATO TECNICO CENTRALE CONTROLLI PRODUTTIVITÀ DEI BOVINI DA LATTE

*Si riportano nel presente
Notiziario le delibere e le
principali decisioni prese dal
Comitato Tecnico Centrale per i
controlli della produttività del
latte nella specie bovina nella
riunione svoltasi il 21.12.93*

NOTIZIARIO N.27

in questo numero:

DELIBERE

1. Norme per i supercontrolli aziendali
2. Norme per la verifica periodica delle apparecchiature delle analisi del latte

INDICAZIONI

- Ruolo dell'ispettore in APA
 - Normativa procedurale per provvedimenti nei confronti degli allevatori e conseguenti eventuali ricorsi
 - Criteri di valutazione della velocità di mungitura delle vacche
 - Determinazione del conteggio delle cellule somatiche nel latte delle vacche
 - Rilevamento dati toro fecondatore da carne su vacche da latte
 - Polimorfismo delle proteine del latte
 - Modulo controllore
-

1. NORME PER I SUPERCONTROLLI AZIENDALI

1. Premessa

Il Comitato Tecnico Centrale dei controlli ha deliberato di aggiornare le Norme per i supercontrolli effettuati mediante ripetizione del controllo immediatamente dopo quello eseguito dal controllore APA.

La presente normativa sostituisce integralmente quella adottata il 12 dicembre 1983 e riportata sul notiziario C.T.C. numero 16 ed entra in vigore a partire dall'Aprile 1994.

La Normativa deve essere portata a conoscenza di tutti gli allevatori aderenti ai controlli bovini da latte a cura dell'ufficio provinciale dei controlli competente.

Tenuto conto che le cause di variazione della produzione sono molteplici, l'Ufficio Centrale applica in ogni caso i provvedimenti previsti e fissati qui di seguito: cause giustificative plausibilmente addotte dall'allevatore anche in sede di dichiarazione dello stesso firmata e consegnata all'ispettore possono essere valutate esclusivamente in sede di eventuale ricorso che va presentato dall'allevatore nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte dell'Ufficio Provinciale.

I supercontrolli possono essere effettuati oltre che dagli ispettori dell'Ufficio Centrale anche dal personale appositamente abilitato, dall'Ufficio Centrale in base a criteri che tengano conto:

1. di richieste specifiche avanzate dagli Uffici Centrali del Libro genealogico e dagli Uffici Provinciali;
2. dal caso;
3. dal riscontro di andamenti anormali sui dati di controllo;
4. di alti livelli produttivi raggiunti.

A tal fine si ricorda l'obbligo per l'Ufficio Provinciale di inviare all'Ufficio Centrale, entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, il calendario dei controlli relativi al mese successivo.

2. Modalita'

I supercontrolli vanno effettuati con inizio tra il secondo e il sesto giorno successivo al controllo eseguito dal controllore.

Vanno eseguiti su tutte le mungiture (normalmente due) effettuate nella giornata (24 ore): deve essere preceduto da una mungitura di svuotamento nella quale l'ispettore non registra le produzioni ma assiste soltanto alle operazioni di mungitura: qualora l'ispettore lo ritenga opportuno puo' rilevare a campione per alcune vacche la produzione nel corso della prima mungitura di svuotamento.

Prima di iniziare il supercontrollo, l'allevatore deve compilare e firmare l'apposita dichiarazione nella quale segnala le proprie osservazioni e le bovine indisposte, che non presentano condizioni fisiologicamente normali ad eccezione dell'estro.

Inoltre l'allevatore e' obbligato a comunicare la quantita' di latte consegnata dal giorno del controllo fino a quello del supercontrollo.

L'ispettore deve verificare gli orari di inizio di mungitura e del controllo. L'allevatore di rispettare gli stessi orari di mungitura (tolleranza di mezz'ora per il supercontrollo).

In occasione del supercontrollo vengono rilevate anche le produzioni delle vacche che non presentano condizioni fisiologicamente normali e delle vacche in estro.

Dette bovine non vengono considerate nel calcolo della produzione totale di stalla: inoltre per tale calcolo, la produzione di stalla considera soltanto le vacche controllate sia nel controllo che nel supercontrollo, escludendo quelle non controllate in uno dei due casi.

Qualora il supercontrollo venga effettuato in un allevamento nel quale abitualmente operano due o piu' controllori, ovvero, nei casi in cui l'ispettore rilevi l'impossibilita' di effettuare un controllo corretto e completo su tutte le vacche sottoposte a mungitura, il supercontrollo puo' essere fatto ugualmente su una parte dell'allevamento stesso ed il confronto viene limitato alle sole vacche interessate al supercontrollo.

Le produzioni rilevate in occasione della ripetizione del controllo devono essere utilizzate ed elaborate ai fini del calcolo della lattazione.

3. Provvedimenti.

3.1 Il confronto si effettua tra il supercontrollo immediatamente precedente effettuato dal controllore. I risultati del supercontrollo e i provvedimenti eventualmente adottati devono essere comunicati per iscritto all'allevatore da parte dell'Ufficio Provinciale.

3.1.1 Considerando la produzione complessiva di stalla:

a) se la differenza tra controllo e supercontrollo e' superiore al 5 per cento della produzione complessiva del controllo, si annulla il controllo effettuato dal controllore e si prende in considerazione soltanto il supercontrollo.

b) se la differenza in questione supera il 15 per cento in meno, oltre che l'annullamento del controllo, l'APA deve accertare l'eventuale responsabilita' del controllore interessato segnalando le conclusioni all'Ufficio Centrale e l'azienda deve essere assegnata comunque ad altro controllore per i controlli successivi. Ove non emerga la responsabilita' del solo controllore, l'ufficio centrale disporra' la ripetizione del supercontrollo.

3.1.2 Considerando la produzione di latte delle singole vacche:

a) se la differenza tra controllo e supercontrollo e' superiore al 15 per cento della produzione del controllo non si prendono in considerazione i dati del controllo e si elaborano soltanto i dati del supercontrollo: nel caso la produzione giornaliera del controllo sia inferiore ai 10 Kg. non si calcola la differenza percentuale bensì si applica la predetta sanzione qualora la differenza oltrepassa i due Kg.

b) se la differenza oltrepassa il 25 per cento in meno si applica il provvedimento di considerare doppia (codice D sul certificato di lattazione) la stima della lattazione in corso.

Il provvedimento di cui al punto b) non si applica per i controlli effettuati oltre il 305 giorno di lattazione.

3.2 Per il grasso e la proteina si confrontano soltanto per il singolo soggetto le percentuali rilevate.

3.2.1 Si evidenzia il numero di scostamenti superiori a più o meno 0,2 se ne determina la relativa incidenza rispetto al totale dei capi controllati: se la percentuale di questi scostamenti e' superiore al 50 per cento si sostituiscono rispettivamente le percentuali di grasso o di proteina rilevate in occasione del controllo con quelle della ripetizione del controllo.

Il controllore che ha operato nell'allevamento ove viene adottato questo provvedimento deve essere richiamato dall'APA a curare maggiormente il prelevamento del campione.

4. Ripetizione di controlli non legati a vincoli temporali

L'Ufficio Centrale continua a disporre l'effettuazione di ripetizioni di controlli con scadenze e modalita' diverse da quelle in precedenza indicate, fatte anche su una parte dell'allevamento. Le produzioni devono essere utilizzate ed elaborate ai fini del calcolo della lattazione; in questi casi evidentemente non si applicano i provvedimenti di cui al precedente punto 3.

5. Impedimenti

Qualora per qualsivoglia ragione l'allevatore impedisca l'accesso all'ispettore o non faccia effettuare il supercontrollo, l'Ufficio Centrale, dopo aver esaminato i motivi addotti dall'allevatore nel merito, puo' applicare il provvedimento di annullamento di tutte le lattazioni in corso oppure quello di sospensione dai controlli.

6. Ricorsi

L'Ufficio Centrale, in base alle risultanze del supercontrollo provvede ad adottare i provvedimenti previsti dalle presenti norme, che l'APA competente comunichera' all'allevamento tramite raccomandata R.R. o altro mezzo equivalente.

Avverso tali provvedimenti, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di comunicazione, l'allevatore (o un suo delegato), puo' presentare ricorso alla Commissione Tecnica Centrale per i controlli del latte.

Il ricorso viene istruito dal gruppo di lavoro nominato dalla C.T.C., il quale se trattasi di provvedimento equivalente al punto B dell'art. 8 del Regolamento per lo svolgimento dei controlli, decide direttamente; altrimenti riferisce alla C.T.C. formulando le sue proposte.

Ove possa derivare un pregiudizio imminente ed irreparabile, l'allevatore puo' richiedere col ricorso, la sospensione del provvedimento impugnato, fino alla sua decisione.

Su tale istanza decide entro 20 giorni dalla data di comunicazione del ricorso, il menzionato gruppo di lavoro, che puo' anche essere sentito telefonicamente, dal competente Capo Servizio dell'AIA o da un suo incaricato. Per concedere la sospensione e' necessario il voto favorevole di almeno tre dei cinque componenti del gruppo.

7. Varie

Norme e provvedimenti piu' restrittivi possono essere proposti al Comitato Tecnico Centrale da singole APA in relazione alla situazione locale.

2. NORME PER LA VERIFICA PERIODICA DELLE APPARECCHIATURE DELLE ANALISI DEL LATTE.

Il Comitato ha ratificato le norme emanate dall'Ufficio Centrale per la determinazione del grasso e della proteina:

- verifica quotidiana e periodica dell'accuratezza delle analisi;
- verifica periodica dell'efficienza degli strumenti all'infrarosso.

Tali norme sostituiscono quelle precedentemente in vigore a partire dal gennaio 1994.

Con l'occasione dette norme innovano sostanzialmente la procedura per la trasmissione dei campioni di latte titolato: non vengano piu' forniti ai laboratori i campioni di latte a titolo sconosciuto preparati dall'Istituto Caseario di Mantova, bensì i laboratori debbono inviare al laboratorio Centrale AIA campioni titolati da loro preparati.

L'Ufficio Centrale e' autorizzato ad apportare modifiche o integrazioni alle norme per adeguarle alle necessita' operative.

INDICAZIONI

RUOLO DELL'ISPETTORE IN APA

Viene precisato il ruolo dell'ispettore nei rapporti con gli Uffici Provinciali dei controlli.

L'ispettore si reca nelle APA in base a disposizioni dell'Ufficio Centrale.

L'ispettore effettua:

- visite in azienda al momento del controllo;
- ripetizioni del controllo in assenza del controllore;
- visite in ufficio per verificare le documentazioni.

Nei sopralluoghi aziendali, l'ispettore deve vistare i documenti del controllo: per ogni allevamento deve compilare opportuna relazione da trasmettere all'Ufficio Centrale.

L'ispettore deve effettuare le proprie visite senza preavvisare l'Ufficio Provinciale; a conclusione di ogni visita, deve sempre colloquiare con il Direttore Responsabile dell'Ufficio Controlli per riferire su quanto rilevato e comunicare l'elenco degli allevamenti e dei controllori visitati.

L'Ufficio Centrale invierà per iscritto all'Ufficio Provinciale, il rapporto sui sopralluoghi effettuati dall'ispettore, per verificare e coordinare le modalità di esecuzione dei controlli; segnalera', inoltre, le disposizioni e i provvedimenti da adottare a livello di campagna e di Ufficio.

L'ispettore può svolgere altri compiti specifici, affidatigli per esigenze tecniche.

Nei casi di ripetizione di controllo l'Ufficio Provinciale deve preavvisare l'allevamento il giorno stesso della ripetizione oppure far accompagnare l'ispettore con personale proprio.

I tecnici APA, opportunamente addestrati e abilitati, possono effettuare il collaudo delle apparecchiature per le registrazioni del latte prodotto secondo le apposite norme emanate dall'Ufficio Centrale.

I vasi misuratori devono essere collaudati dall'ispettore AIA o da tecnico appositamente autorizzato dall'Ufficio Centrale, con applicazione del marchio AIA.

L'ispettore, per i chiarimenti che dovessero rendersi necessari, si rivolgera' al Direttore APA o ai collaboratori da esso indicati.

NORMATIVA PROCEDURALE PER PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ALLEVATORI E CONSEGUENTI EVENTUALI RICORSI

Salvo quanto espressamente regolamentato per le ripetizioni di controllo ed i supercontrolli effettuati da ispettori AIA, qualora emergano irregolarita' o infrazioni, l'APA territorialmente competente, deve darne comunicazione all'allevamento con raccomandata R.R. ovvero con altro mezzo equivalente. Nel termine perentorio di 60 giorni da tale comunicazione, l'allevatore o un suo delegato puo' presentare memoria scritta ovvero puo' chiedere di essere ascoltato in argomento dal Direttore dell'APA (o da un suo delegato) che provvedera' a redigere un verbale.

Ove si ritenga che sussistano le irregolarita' o infrazioni, il Comitato Direttivo dell'APA se ritiene di irrogare la sanzione di cui al punto A0 dell'art. 8 del Regolamento per lo svolgimento dei controlli della produzione del latte, provvede direttamente; negli altri casi rimette la questione alla Giunta dell'AIA formulando la relativa proposta sanzionatoria.

In tale ultima ipotesi la Giunta dell'AIA, stabilira' la sanzione che verra' comunicata all'allevatore dall'APA competente.

Avverso tali provvedimenti, nel termine perentorio di 60 giorni, dalla data di comunicazione, l'allevatore (o un suo delegato) puo' presentare ricorso alla Commissione Tecnica Centrale per i controlli del latte.

Il ricorso viene istruito dal gruppo di lavoro nominato dalla C.T.C., il quale, se trattasi di provvedimenti di cui al punto B dell'art. 8 del Regolamento per lo svolgimento dei controlli, decide direttamente, altrimenti riferisce alla C.T.C. formulando le sue proposte.

Ove possa derivare un pregiudizio imminente ed irreparabile, l'allevatore puo' richiedere col ricorso, la sospensione del provvedimento impugnato, fino alla sua decisione.

Su tale istanza decide entro 20 giorni dalla data di comunicazione del ricorso, il menzionato gruppo di lavoro, che puo' anche essere sentito telefonicamente dal competente Capo Servizio dell'AIA o da un suo incaricato. Per concedere la sospensione e' necessario il voto favorevole di almeno tre dei cinque componenti del gruppo.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA VELOCITA' DI MUNGITURA DELLE VACCHE

A norma dell'art. 14 lettera D del Regolamento per lo svolgimento dei controlli della produzione del latte nella specie bovina, viene inserita tra gli altri rilevamenti che riguardano i controlli produttivi, l'informazione sull'attitudine alla mungitura.

Detto rilevamento rimane facoltativo per le APA.

Deve essere effettuato con periodicit  semestrale, su tutte le vacche in lattazione.

Il compito e' affidato ai controllori in collaborazione con gli allevatori i quali devono segnalare le vacche piu' lente alla mungitura. La segnalazione va annotata sulla scheda di controllo prestampato o sul supporto informatico sostitutivo, con un contrassegno "+" per le vacche con bassa velocita' di mungitura.

DETERMINAZIONE DEL CONTEGGIO DELLE CELLULE SOMATICHE NEL LATTE DELLE VACCHE

A norma dell'art. 14 lettera D del regolamento per lo svolgimento dei controlli della produzione del latte nella specie bovina, viene inserito fra gli altri rilevamenti che

riguardano i controlli produttivi, il conteggio delle cellule somatiche nel latte delle vacche.

Detta determinazione rimane facoltativa per le APA e viene effettuata sul campione di latte prelevato per il grasso e la proteina.

Il principio di analisi ammesso e' il fluoropto elettronico. Le apparecchiature in uso presso i laboratori , devono essere autorizzate dall'Ufficio Controlli, il quale provvede attraverso il Laboratorio Centrale AIA ad effettuare le apposite verifiche con la fornitura di titoli noti.

Al momento, le elaborazioni sui suddetti dati analitici vengono effettuate a livello di Ufficio Provinciale, il quale provvede a trasmettere all'allevatore i risultati come espressione dello stato sanitario della mammella della vacca. L'Ufficio Centrale archivia i dati di analisi.

RILEVAMENTO DATI TORO FECONDATORE DA CARNE SU VACCHE DA LATTE

Con riferimento e facendo seguito a quanto riportato nel Notiziario n. 23, i controllori sono tenuti a registrare sulla scheda di controllo prestampata o sul supporto informatico sostitutivo, i dati relativi alle eventuali inseminazioni con tori da carne.

Il Comitato tenuto conto dell'analogia delibera del C.T.C. dei bovini da carne, sollecita una intesa tra le A.N.A. delle razze da latte e quelle da carne per l'interscambio delle informazioni relative.

POLIMORFISMO DELLE PROTEINE DEL LATTE.

Con riferimento e facendo seguito a quanto riportato nei Notiziari n 17, 20 e 23, il Comitato ha preso atto che a norma dell'art. 14 comma D del Regolamento per lo

svolgimento dei controlli della produzione del latte nella specie bovina, il Laboratorio Centrale AIA effettua la determinazione del polimorfismo proteico per le varianti della K-caseina e della (-lattoglobulina. Il Comitato auspica che l'Ufficio Centrale si attivi per effettuare la determinazione delle varianti genetiche di tutti i sistemi polimorfi e segnatamente (s1 Caseina, (caseina, (s2 Caseina e (-Lattoalbumina.

Tali determinazioni devono essere realizzate in un piano di utilizzazione dei diversi genotipi per produrre latti differenziati, sia ai fini della trasformazione casearia che del consumo diretto.

MODULO CONTROLLORE

E' stata concessa autorizzazione all'APA di Modena ad utilizzare portatili con procedura locale per la registrazione dei controlli in allevamento, avendo riscontrato la congruita' agli standard Uniallevatori indicati al punto 2 del Notiziario n. 24 in seguito a valutazione effettuata dall'Ufficio Centrale dei Controlli.